

PLENUM 2 FEBBRAIO 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signora

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo – Porto di Verona

Fatto

La signora, docente a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo – Porto di Verona, in data 24 novembre 2009 ha presentato a questo stesso istituto un'istanza di accesso alla documentazione relativa al tacito rifiuto del suddetto istituto alla richiesta di permesso di alcuni giorni, presentata per il parziale recupero delle ore lavorate in eccesso nell'a.s. 2008/2009 a seguito della fruizione della riduzione dell'orario di lavoro ex art. 55 CCNL, per procedere alla tutela in giudizio dei propri diritti.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla suddetta istanza, la signora, il 14 gennaio 2010 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

Diritto

La Commissione in merito al presente ricorso osserva quanto segue.

Nel caso in esame, si ritiene sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto, per poter procedere alla tutela in giudizio dei propri diritti.

La signora, infatti, è docente a tempo indeterminato dell'Istituto Comprensivo – Porto di Verona: è dunque fondato il suo interesse ad avere accesso alla documentazione e agli atti relativi al tacito rifiuto del suddetto istituto alla richiesta di permesso di alcuni giorni, presentata per il parziale recupero delle ore lavorate in eccesso nell'a.s. 2008/2009 a seguito della fruizione della riduzione dell'orario di lavoro ex art. 55 CCNL.

L'interesse all'accesso dell'istante risponde inoltre ai requisiti prescritti dall'art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, secondo cui l'interesse stesso in tali casi deve essere diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la normativa in materia, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

Tali requisiti normativi sono riscontrabili nell'istanza di accesso presentata dall'odierna ricorrente, rendendola fondata e legittima.

La necessità di tutelare i propri diritti in giudizio, inoltre, rende prevalente il diritto di accesso della signora: tale assunto, oltre che ribadito da questa Commissione, è stato fatto proprio anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha

affermato il principio di diritto secondo cui:

“Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l’interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l’interesse all’esibizione degli atti e documenti detenuti dall’amministrazione ben può identificarsi nell’esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni” (T.A.R. Campania-Napoli, Sez. V; nel senso che l’accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell’azione che si intenda successivamente intraprendere, anche C.d.S., Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 2 FEBBRAIO 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signora
contro

Amministrazione resistente: Istituto scolastico “.....” di Altamura

Fatto

La signora, docente a tempo indeterminato presso l'Istituto scolastico “.....” di Altamura, in data 8 luglio 2009 ha presentato a questo stesso istituto una richiesta di accesso alla documentazione e agli atti relativi all'attuazione dei corsi di recupero estivi, per i quali aveva manifestato la propria disponibilità a partecipare, per avere chiarezza circa le modalità di assegnazione delle relative ore.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla suddetta istanza, la signora il 3 settembre 2009 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

L'amministrazione resistente il 16 settembre 2009 ha inviato una memoria alla scrivente Commissione.

La Commissione, con decisione del 22 settembre 2009, ha sospeso ogni decisione relativamente al ricorso in questione, rilevando che rispetto ad alcuni dei documenti richiesti dalla signora vi potevano essere delle parti controinteressate, come ad esempio gli altri insegnanti a cui sono stati assegnati i corsi di recupero estivi, non individuabili dalla ricorrente.

La Commissione, con la medesima decisione, ha dunque invitato l'amministrazione a notificare il ricorso, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 184/2006, alle parti controinteressate.

Con comunicazione del 18 gennaio 2010, l'Istituto scolastico “.....” di Altamura ha comunicato alla Commissione l'avvenuta notifica del ricorso presentato dalla signora alle parti controinteressate.

Diritto

La Commissione preso atto della notifica del presente ricorso alle parti controinteressate e dell'assenza di opposizioni da parte di queste ultime all'istanza di accesso presentata dalla signora, osserva quanto segue.

Nel caso in esame, si ritiene sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto, per poter procedere eventualmente alla tutela dei propri diritti.

La signora, infatti, è docente a tempo indeterminato dell'Istituto scolastico “.....” di Altamura: è dunque fondato il suo interesse ad avere accesso alla documentazione e agli atti relativi all'attuazione dei corsi di recupero estivi predisposti dal medesimo istituto, per i quali aveva manifestato la propria disponibilità a partecipare, per avere chiarezza circa le modalità di assegnazione delle relative ore.

L'interesse all'accesso dell'istante risponde inoltre ai requisiti prescritti dall'art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, secondo cui l'interesse stesso in tali casi deve essere

diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento.

Secondo la normativa in materia, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocimento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

Tali requisiti normativi sono riscontrabili nel caso in esame, rendendo pertanto fondata l'istanza della signora

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 2 FEBBRAIO 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Statale

Fatto

L'avv. ha ricevuto dapprima una telefonata e, successivamente, un fonogramma, con i quali l'Istituto Statale ha chiesto al ricorrente la disponibilità ad assumere l'incarico di supplenza nella classe di concorso A019, per sei ore settimanali e fino al termine delle attività didattiche, ossia 30 giugno 2010.

Non essendo stata assegnata la supplenza al ricorrente, il medesimo, con istanza del 29 dicembre, ha chiesto all'Istituto Scolastico di conoscere la posizione del candidato al quale è stato conferito l'incarico di docenza ed il relativo punteggio, nonché di potere avere copia del fonogramma inviatogli il 14 dicembre 2009. Ciò al fine di verificare la sussistenza di eventuali lesioni nella sua posizione.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 9 gennaio ha negato l'accesso ai chiesti documenti affermando che l'istanza è volta ad un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione.

Avverso il provvedimento del 9 gennaio l'avv. ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione resistente, con memoria del 18 gennaio ha comunicato che il chiesto documento, ossia il fonogramma del 14 dicembre, è inesistente atteso che la normativa sul conferimento degli incarichi di docenza prescrive che il medesimo sia utilizzato per formulare proposte di assunzione di durata inferiore a trenta giorni.

Afferma, inoltre, l'amministrazione resistente che il ricorrente non è titolare di un interesse ad accedere ai chiesti documenti essendo già destinatario di un contratto di supplenza per ventiquattro ore settimanali e fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2010).

Diritto

Il ricorso è parzialmente fondato.

L'amministrazione resistente ha negato l'accesso al fonogramma del 14 dicembre, perché si tratta di un documento inesistente.

Al riguardo si rileva che a tenore dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le

richieste di accesso”.

Pertanto, poiché non esiste un fonogramma datato 14 dicembre inviato al ricorrente, correttamente l'amministrazione ha negato l'accesso.

L'amministrazione avrebbe dovuto, poi, concedere l'accesso al documento nel quale è indicata la posizione del candidato al quale è stato conferito l'incarico di docenza ed il relativo punteggio, atteso che si tratta di accesso endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge generale sul procedimento amministrativo, per il quale il ricorrente non è tenuto a specificare l'interesse alla base dell'istanza di accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 2 FEBBRAIO 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio Scolastico Provinciale di Roma – Ufficio V

Fatto

La prof.ssa, il 22 settembre 2009, ha presentato istanza di accesso alla domanda di utilizzazione presentata dal prof. per l'a.s. 2009/2010 ed a tutte le domande di trasferimento presentate dallo stesso docente negli anni precedenti, a partire dall'anno scolastico in cui è diventato soprannumerario nella scuola di titolarità.

Al controinteressato prof., infatti, pur seguendo la ricorrente in graduatoria, è stato assegnato, insieme alla ricorrente, il corso serale presso l' I.T.C. di via, per un numero di ore pari a quattro.

Specifica la ricorrente che, a seguito di reclamo, le è stato attribuito, l'insegnamento per l'a.s. 2009/2010 presso l' I.T.C. di via per otto ore per il corso diurno e per quattro ore per il corso serale, mentre, in sede di reclamo, la prof.ssa aveva domandato l'attribuzione dell'intero corso serale.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 27 novembre, pervenuto alla ricorrente il 15 dicembre, ha comunicato che il controinteressato ha presentato opposizione alla richiesta di ostensione dei documenti contenuti nel suo fascicolo.

Avverso il su indicato provvedimento la prof.ssa, il 14 gennaio, ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione resistente, con memoria del 1 febbraio c.m. ha comunicato che la prof.ssa è titolare di cattedra presso l'I.T.A.S. dell'Aquila e che, in base al CCNL del 15 luglio 2009, la ricorrente ha presentato domanda di utilizzazione nella provincia di Roma; ciò al pari dei docenti appartenenti alle classi di concorso in esubero.

Sulla base, poi, dell'elenco delle utilizzazioni effettuate nella Provincia, la ricorrente è stata collocata al posto 36 *bis*, fatte salve le precedenze di cui all'art. 8 del richiamato CCNL. In particolare, il controinteressato prof. beneficia di tali precedenze, atteso che è stato dichiarato soprannumerario nell'anno scolastico 2008/2009, collocandosi, pertanto, al posto n. 4 nell'elenco delle utilizzazioni.

Pertanto, afferma parte resistente, la ricorrente è priva di un interesse ad accedere ai chiesti documenti .

Aggiunge, infine, l'amministrazione che la ricorrente è stata erroneamente inserita nel decreto prot. n. 16313 dell'11 agosto 2009, con il quale sono state disposte le assegnazioni provvisorie interprovinciali, invece che nel decreto prot. n. 16311 dell'11 agosto 2009, relativo alle utilizzazioni.

Il controinteressato, con memoria pervenuta a questa Commissione il 2 febbraio, ha, sostanzialmente, ribadito le ragioni a sostegno dell'opposizione all'ostensione dei documenti già formulate alla parte resistente.

Diritto

Nella fattispecie, si rileva un comportamento omissivo dell'amministrazione resistente, la quale non ha assunto alcuna posizione sulle reiterate istanze di accesso presentate dalla ricorrente la quale ha, ancora, interesse ad avere copia dei documenti richiesti per la tutela delle proprie ragioni.

Solo con nota del 27 novembre, ricevuta dalla prof.ssa il 15 dicembre, parte resistente ha comunicato che il prof. aveva presentato opposizione alla richiesta di accesso ai documenti che lo riguardano, nulla statuendo in merito all'accoglimento o al rigetto della richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.